

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1494

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHELINI, MASTRANGELI, DEL NOCE, SBARBATI,
VITO, MELE, FORMIGONI, CASINI, SELVA, GIOVA-
NARDI, LANTELLA, MELUZZI, MERLOTTI, STORNELLO,
ROSSO, GUBETTI, CAVERI, SICILIANI, STAJANO**

Riforma del sistema degli assegni familiari

Presentata il 20 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel sottoporvi la presente proposta di legge, abbiamo inteso compiere un atto di giustizia sostanziale a favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie.

Si tratta di un intervento di politica familiare, che si propone di porre fine ad uno scandalo che annualmente viene perpetrato a danno delle famiglie, retaggio di un falso concetto di solidarietà assolutamente contrario ad una visione globale della realtà « famiglia » quale soggetto giuridico titolare di diritti e doveri.

Le note difficoltà economiche del Paese, che ricadono in primo luogo sulle famiglie condizionandone le scelte ed il tenore di vita, non possono peraltro impedire a questo Parlamento di dare un segnale forte circa la rinnovata attenzione dello Stato sociale attorno alla famiglia.

Si tratta di dare attuazione al dettato costituzionale laddove all'articolo 36 promette ad ogni lavoratore « una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa » ed inoltre all'articolo 31 alle famiglie agevolazioni economiche per « l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose ».

In tal senso la riforma del sistema degli assegni familiari diventa ineluttabile, tale è la sperequazione che si è venuta a creare fra il gettito dei contributi per gli assegni familiari introitato dall'INPS e le somme erogate a questo titolo.

Solo per il 1993 sono stati indicati a titolo di entrata 14.592 miliardi di lire a fronte di 2.021 miliardi di lire erogati.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le somme in esubero vengono utilizzate per coprire altri disavanzi dell'Istituto.

Varie forze politiche di governo e di opposizione hanno denunciato questa stortura, vera e propria ingiustizia sociale, tutte le forze sociali e l'associazionismo familiare in particolare reclamano l'intervento di questo Parlamento.

Ben ci rendiamo conto che gli interventi di politica familiare non possono limitarsi alle questioni riguardanti il denaro e che occorrerebbe una profonda riflessione sulla realtà familiare e sull'evoluzione che la stessa ha avuto non solo in Italia ma in Europa, ma nel momento in cui si chiedono sacrifici a tutto il Paese è necessario non sottrarre alle famiglie quanto alle stesse è destinato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge, il reddito familiare è costituito dal reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare composto da genitori, figli, ascendenti e collaterali fino al terzo grado conviventi, con l'esclusione dell'indennità di fine rapporto così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. Anche se conviventi, possono considerarsi esclusi a loro richiesta dal numero dei componenti il nucleo familiare, e in tal caso i loro redditi non concorrono alla determinazione del reddito familiare, i figli, i fratelli e le sorelle maggiorenni, nonché gli ascendenti.

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1996, uno o più decreti legislativi concernenti l'utilizzo della Cassa unica assegni familiari per prestazioni a favore delle famiglie, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) corresponsione alle famiglie di un assegno mensile per i figli fino a tre anni di età. Gli aventi diritto vengono individuati mediante comparazione del reddito familiare diviso per il numero dei componenti, con il reddito medio individuabile annuale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'anno immediatamente precedente;

b) mantenimento del rapporto assicurativo e attribuzione dei relativi contributi a favore del coniuge che rinunci al lavoro dipendente per ragioni di cura dei figli fino a sei anni d'età;

c) corresponsione alle famiglie con reddito medio basso di un assegno per i figli che frequentano la scuola, dalla ma-

terna all'università, in questo ultimo caso capaci e meritevoli, e fatte salve le eventuali altre provvidenze in materia di diritto allo studio. Gli aventi diritto vengono individuati mediante comparazione del reddito familiare diviso per il numero dei componenti, con il reddito medio individuale annuale calcolato dall'ISTAT per l'anno immediatamente precedente;

d) corresponsione di un assegno alle famiglie a basso reddito sino al raggiungimento del minimo vitale familiare, intendendosi per minimo vitale familiare il reddito familiare che, diviso per il numero dei componenti, risulti non inferiore al 50 per cento del reddito medio individuale annuale calcolato dall'ISTAT per l'anno immediatamente precedente;

e) elevazione dello scaglione massimale di reddito ai fini del diritto alla corresponsione dell'assegno di cui alla lettera *d)* ed elevazione dell'assegno medesimo per le famiglie che presentino le seguenti situazioni, per le quali il beneficio dovrà essere stabilito in ordine decrescente:

1) famiglie con un componente handicappato;

2) famiglie composte da un solo genitore con figli minori a carico;

3) famiglie con un componente di oltre 75 anni di età o di oltre 65 anni di età se fisicamente non autosufficiente;

4) famiglie monoreddito con almeno cinque persone;

f) ulteriore elevazione dello scaglione massimale di reddito in presenza di più di una delle circostanze di cui alla lettera *e)*;

g) elevazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

ART. 3.

1. Per gli anni 1995 e 1996 gli importi dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla tabella prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono aumentati del 50 per cento. A tal fine lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 13, del citato decreto-legge n. 69 del 1988 è integrato mediante la Cassa unica assegni familiari.

ART. 4.

1. Per il finanziamento degli oneri derivati dall'attuazione della presente legge viene impegnato il gettito annuale della Cassa unica assegni familiari dell'anno precedente.

